



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Recioto di Soave”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’articolo 90, comma 3, della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata L. n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

VISTO il D.M. 7 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Recioto di Soave” ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP “Recioto di Soave”;

VISTO il D.M. 07 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

ESAMINATA la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della regione Veneto su istanza del “Consorzio vini di Soave e Recioto di Soave”, con sede in via Mattioli, n.11 - Soave (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini “Recioto di Soave”, concernente una modifica sostanziale, all’articolo 7 del disciplinare di produzione, e una modifica minore all’articolo 4 del medesimo disciplinare di produzione che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della procedura di cui al citato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del D.M. 7 novembre 2012, relativa alle modifiche “non minori” dei disciplinari,

che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG "Recioto di Soave";

VISTA la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio 2019 con la quale è stato comunicato l'elenco delle Unità Geografiche Aggiuntive, da inserire quale allegato A) al disciplinare di produzione della DOCG dei vini "Recioto di Soave";

CONSIDERATO altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche "non minori" del disciplinare in questione sono considerate "ordinarie" e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012, per le modifiche "minori", che non comportano variazioni al documento unico;

RITENUTO tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica "ordinaria" del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,

PROVVEDE alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica "ordinaria" del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Recioto di Soave".

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“RECIOTO DI SOAVE”**

- All'articolo 4, Commi 2 e 3:

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura della nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

È fatto obbligo per i vigneti piantati dopo l'entrata in vigore del D.M. 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

sono modificati come segue:

- Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite.

E' fatto obbligo per i nuovi impianti un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

- All'articolo 7 – dopo il Comma 2 sono inseriti i seguenti Commi 2 e 3:

Nella designazione e presentazione dei vini “Recioto di Soave” e “Recioto di Soave” Classico è consentito fare riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare

La delimitazione delle Unità Geografiche Aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto – Direzione Agroalimentare – sezione: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-docg-doc-igt>.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave” e “Recioto di Soave” Classico, può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

- Il disciplinare di produzione è integrato con il seguente Allegato A):

Allegato A

(Unità Geografiche Aggiuntive)

- Brognoligo
- Broia
- Ca' del Vento
- Campagnola
- Carbonare
- Casarsa

- Castelcerino
- Castellaro
- Colombara
- Corte del Durlo
- Costalta
- Costalunga
- Coste
- Costeggiola
- Croce
- Duello
- Fittà
- Frosca
- Foscarino
- Menini
- Monte di Colognola
- Monte Grande
- Paradiso
- Pigno
- Ponsara
- Pressoni
- Ronca - Monte Calvarina
- Rugate
- Sengialta
- Tenda
- Tremenalto
- Volpare
- Zoppega